

**DELIBERAZIONE 23 APRILE 2015
182/2015/R/GAS**

**MECCANISMI REGOLATORI DI INCENTIVAZIONE ASIMMETRICA PER LO SVILUPPO DI
ULTERIORI PRESTAZIONI DI PUNTA DA STOCCAGGIO DEL SISTEMA NAZIONALE DEL
GAS, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 133/2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 aprile 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2013, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 giugno 2014, 295/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 295/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2014, 586/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 586/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015 (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS)
- il documento per la consultazione 23 dicembre 2014, 656/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 656/2014/R/GAS);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico all'Autorità, inviata in data 26 giugno 2014 (prot. Autorità 18266 del 1 luglio 2014) (di seguito: comunicazione del 26 giugno 2014).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legge 133/2014, all'articolo 37, comma 3, prevede che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas

naturale e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l’Autorità stabilisca meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas;

- l’articolo 3 del decreto legislativo 93/11 ha previsto l’individuazione, ad oggi non ancora effettuata, delle necessità minime di realizzazione, tra l’altro, di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, anche al fine di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
- con comunicazione del 26 giugno 2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha informato l’Autorità che lo schema di decreto, di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 93/11 è in fase avanzata di redazione e “...comprenderà anche i criteri in base ai quali, seguendo quanto indicato nella Strategia energetica nazionale (SEN), saranno individuate le infrastrutture di rigassificazione di GNL, e le infrastrutture in grado di assicurare un aumento della punta a disposizione del sistema nazionale del gas. In tale ultima categoria rientreranno anche i progetti di stoccaggio per i quali è già stata rilasciata la relativa concessione e di cui è prevista a breve la realizzazione, e che presentino un alto valore del rapporto punta/spazio a beneficio del sistema”;
- in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge 133/2014, con deliberazione 586/2014/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di integrazione dei criteri tariffari per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo di regolazione 2015-2018, in particolare con riferimento all’introduzione di meccanismi regolatori incentivanti, anche asimmetrici, per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio, applicabili agli investimenti il cui avvio è effettuato nell’anno 2015;
- nell’ambito del suddetto procedimento, l’Autorità ha prospettato, tra l’altro, la necessità di:
 - prevedere che il meccanismo di incentivazione sia applicato su istanza, in prima applicazione, limitatamente agli investimenti autorizzati e avviati entro l’anno 2015, salvo successive proroghe;
 - prevedere che i criteri di incentivazione siano strettamente coordinati e coerenti con le esigenze di realizzazione minima di infrastrutture di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale;
 - individuare strumenti di incentivazione che favoriscano la minimizzazione dei costi ricadenti sul sistema nazionale del gas a parità di servizio erogato;
 - individuare opportuni indicatori di prestazione tecnici ed economici, al fine di assicurare che gli investimenti ammessi al meccanismo di incentivazione siano in grado di assicurare *performance* non inferiori a quelle caratteristiche dell’attuale sistema nazionale degli stoccaggi;

- con il documento per la consultazione 656/2014/R/GAS, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito al meccanismo di incentivazione; in particolare è stato proposto che:
 - il meccanismo di incentivazione per lo sviluppo di capacità di punta addizionale, in sede di prima applicazione, si riferisca esclusivamente agli investimenti autorizzati e avviati entro l’anno 2015;
 - l’accesso al meccanismo di incentivazione avvenga sulla base di una apposita istanza presentata dalle imprese di stoccaggio;
 - i siti ammessi al meccanismo d’incentivazione, per evitare la sovrapposizione di più meccanismi di incentivazione e la conseguente duplicazione degli incentivi, non possano contestualmente ottenere il riconoscimento degli incentivi già previsti dall’Articolo 8 della RTSG e dalla clausola di salvaguardia di cui al punto 1 della deliberazione 381/2012/R/GAS;
 - il meccanismo di incentivazione non si applichi nel caso in cui la capacità addizionale sia realizzata sulla base di un obbligo direttamente discendente dalla normativa primaria come, ad esempio, per la capacità realizzata ai sensi del decreto legislativo 130/10;
 - siano definite delle caratteristiche di prestazioni minime per l’ammissibilità all’incentivo, definite in base ad un indicatore di prestazioni che consenta di individuare i siti di stoccaggio meglio in grado di rispondere alla necessità, indicata dal decreto legge 133/2014, di incrementare la capacità di punta per migliorare la sicurezza del sistema nazionale gas; in particolare utilizzare come indicatore la cosiddetta *duration*, che misura il numero di giorni necessari per lo svuotamento del *working gas* del sito di stoccaggio, prevedendo un valore obiettivo di 60 giorni;
 - l’incentivo sia applicato alla capacità massima di punta di erogazione che l’impresa di stoccaggio si impegna ad erogare agli utenti del servizio in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - l’ammontare dell’incentivo sia determinato a partire da una valutazione dei potenziali benefici per il sistema derivanti dalla riduzione al ricorso di misure alternative agli stoccaggi per garantire la sicurezza;
 - l’incentivo decorra dalla data prevista di messa in esercizio del sito di stoccaggio in modo che la durata effettiva di applicazione dell’incentivo sia progressivamente ridotta in caso di ritardi nella messa in esercizio dell’infrastruttura;
 - siano introdotte misure asimmetriche a vantaggio dei nuovi operatori di stoccaggio, per tenere conto delle maggiori criticità di natura finanziaria, derivanti dall’impossibilità di utilizzare i flussi di cassa associati all’erogazione del servizio per finanziare il programma di investimenti; in particolare garantire la copertura del 100% dei ricavi riconosciuti;
 - siano previste procedure *ex-post* per la verifica delle prestazioni del sito e delle soglie di ammissibilità al meccanismo di incentivazione, prevedendo la perdita del diritto all’incentivo nel caso in cui le verifiche diano esito negativo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato, in prevalenza, le seguenti esigenze:
 - a) con riferimento all'ambito di applicazione, i soggetti generalmente non concordano con la limitazione ai soli investimenti autorizzati e avviati entro l'anno 2015 in quanto tale limitazione non sarebbe coerente con il dettato normativo e con le tempistiche di avvio di progetti di nuovi siti di stoccaggio;
 - b) con riferimento al valore di soglia per l'ammissibilità, i soggetti ritengono che non vada determinato in relazione ai giacimenti più performanti del sistema italiano degli stoccaggi, ma tenendo conto delle prestazioni medie dei giacimenti esistenti, e propongono valori dell'indicatore di prestazione compresi tra 80 e 90 giorni;
 - c) con riferimento alla base su cui applicare l'incentivo, un operatore propone di applicare l'incentivo alla prestazione di punta iniziale in luogo della punta massima che l'impresa di stoccaggio si impegna ad erogare agli utenti del servizio in modo continuativo per 15 giorni;
 - d) con riferimento alla valorizzazione dell'incentivo, i soggetti generalmente concordano con il riferimento alle misure alternative agli stoccaggi quali gli interventi per il contenimento della domanda, ma propongono valori superiori;
 - e) un operatore ha chiesto il mantenimento di meccanismi di incentivazione di tipo *input based*, che prevedano il riconoscimento di un tasso di remunerazione addizionale per gli investimenti realizzati;
 - f) con riferimento al trattamento asimmetrico, un operatore ritiene che questo si debba applicare non solo ai nuovi entranti ma a tutte le imprese diverse dall'operatore dominante;
 - g) alcuni operatori sono contrari alla verifica *ex-post* delle prestazioni, in quanto ritengono di non poter controllare il rischio minerario sotteso alla realizzazione di un nuovo sito di stoccaggio, non prevedibile in fase di progettazione e sviluppo; inoltre, esprimono forti perplessità in merito alla verifica *in situ* delle prestazioni, ritenendo meno oneroso il ricorso a verifiche basate su modelli dinamici di giacimento;
 - h) con riferimento al trattamento in caso di mancato rispetto delle prestazioni dichiarate *ex-ante*, i soggetti chiedono che la modulazione dell'incentivo o, eventualmente, l'esclusione *in toto* dal meccanismo incentivante tenga conto dei casi di forza maggiore, del rischio minerario non eliminabile, e di fenomeni esogeni non prevedibili e non imputabili all'impresa di stoccaggio;
 - i) un operatore ha evidenziato la necessità di superare le attuali discriminazioni tra operatori esistenti e nuovi operatori, in relazione ai meccanismi previsti per sterilizzare gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione delle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità, di cui alla deliberazione 295/2014/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i meccanismi incentivanti che l’Autorità è tenuta a introdurre ai sensi del decreto legge 133/2014 dovrebbero garantire, alle imprese che vi aderiscono, vantaggi economici ulteriori rispetto alla remunerazione e agli ordinari incentivi previsti dalla disciplina tariffaria generale, altrimenti applicabile; ciò al fine di promuovere investimenti tali da conseguire elevati *standard* di efficienza qualificata per il sistema; inoltre, ai sensi del medesimo decreto legge, nel definire tali incentivi, l’Autorità è altresì tenuta a perseguire la minimizzazione dei costi per il medesimo sistema;
- pertanto, le esigenze prospettate dai soggetti partecipanti assumono rilievo, trovando potenziali margini di tutela, se e nella misura in cui risultano coerenti con le predette finalità di efficienza qualificata e di minimizzazione degli oneri per il sistema; in tale prospettiva, con riferimento alle osservazioni ricevute, si osserva quanto segue:
 - quanto alle osservazioni di cui alla precedente lettera a), sull’esigenza di non limitare l’ambito di applicazione dei meccanismi incentivanti ai soli investimenti autorizzati e avviati entro il 2015, occorre evidenziare che la corretta delimitazione dell’ambito applicativo di tali meccanismi dovrebbe risultare coerente con un quadro certo e definito delle effettive esigenze infrastrutturali del Paese; poiché un tale quadro sarà disponibile solo in seguito all’individuazione delle necessità minime che il Governo adotterà ai sensi del decreto legislativo 93/11, nelle more di tale individuazione, la necessità di dare tempestiva attuazione al decreto legge 133/2014 pone l’esigenza di adottare un criterio prudenziale il quale limiti provvisoriamente l’orizzonte temporale di riferimento ai fini dell’ammissione ai meccanismi incentivanti;
 - con riferimento alle osservazioni di cui alla precedente lettera b), l’introduzione della soglia di ammissibilità è finalizzata a promuovere la realizzazione di siti di stoccaggio in grado di fornire un reale contributo alla sicurezza del sistema nazionale del gas; l’utilizzo di una soglia pari a circa 90 giorni, come proposto da alcuni operatori, non consentirebbe invece di migliorare le prestazioni medie del sistema;
 - con riferimento alle osservazioni di cui alla precedente lettera c), l’applicazione dell’incentivo alla punta massima di erogazione del sito di stoccaggio, in luogo della punta massima erogabile in via continuativa per un periodo di 15 giorni, non fornirebbe i corretti segnali agli operatori, in quanto la sicurezza strategica del sistema nazionale del gas non dipende da prestazioni puntuali (in particolare ad inizio del periodo di erogazione), bensì dalle prestazioni che il sistema di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo, pur su un periodo relativamente limitato;
 - con riferimento alle osservazioni di cui alla precedente lettera d), pur concordando che l’entità dell’incentivo debba essere determinata sulla base del valore di servizi alternativi, quali le misure di interrompibilità, per una corretta determinazione dell’incentivo unitario e rispettare il criterio di minimizzazione degli oneri per il sistema previsto dal decreto legge 133/2014 è necessario altresì

tenere conto dei costi di realizzazione del sito di stoccaggio; in particolare, la somma attesa dell'incentivo e del costo di realizzazione del sito non deve risultare certamente superiore al costo delle misure alternative in quanto, in caso contrario, sarebbe preferibile continuare ad utilizzare detti servizi in luogo della realizzazione di nuovi siti di stoccaggio;

- con riferimento alle osservazioni, di cui alla precedente lettera e), l'applicazione di meccanismi di incentivazione di tipo *input based*, oltre ad essere non coerente con i criteri del decreto legge 133/2014, non consentirebbe di applicare incentivi su base selettiva ai siti di stoccaggio, in relazione alle *performance* di ciascun sito;
- con riferimento alle osservazioni, di cui alla precedente lettera f), l'applicazione di misure asimmetriche si ritiene giustificata solo in presenza di condizioni strutturalmente differenti tra gli operatori; in tale prospettiva, le misure prospettate dall'Autorità sono rivolte a operatori nuovi i quali, a differenza degli operatori esistenti, non godono di flussi di cassa nel periodo di realizzazione dell'investimento derivanti dall'erogazione del servizio tramite altri siti e non dispongono di *asset* in esercizio che possano rappresentare una forma di garanzia per i finanziatori;
- con riferimento alle osservazioni, di cui alla precedente lettera g):
 - o le imprese di stoccaggio sono il soggetto che può gestire al meglio il rischio minerario; peraltro, tale rischio è appositamente remunerato nella determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito; l'integrale socializzazione del rischio minerario comporterebbe infine la deresponsabilizzazione dell'impresa nella realizzazione del sito di stoccaggio;
 - o il ricorso a elementi documentali per la verifica delle prestazioni del sito può consentire di ridurre gli oneri delle procedure di verifica, ma il ricorso ad una verifica *in situ* delle prestazioni effettive non può essere escluso a priori, soprattutto nel caso in cui emergessero significative criticità dall'analisi della documentazione inviata dalla società;
- con riferimento alle osservazioni di cui alla precedente lettera h), si precisa quanto segue:
 - o innanzi tutto, la riduzione e l'esclusione dell'incentivo riguardano, appunto, solamente l'incentivo economico previsto per l'investimento e non anche i costi sostenuti e l'ordinaria remunerazione, i quali saranno comunque riconosciuti nell'ambito della regolazione tariffaria generale, anche in caso di perdita *in toto* dell'incentivo;
 - o mediante i meccanismi incentivanti il sistema (ossia la generalità dei clienti finali) riconosce, quindi, all'impresa di stoccaggio un vantaggio ulteriore rispetto alla ordinaria remunerazione garantita dalla regolazione tariffaria quale controprestazione dell'effettivo conseguimento, da parte dell'impresa medesima, di obiettivi di elevata efficienza; pertanto, in tale contesto (e alla luce del criterio di minimizzazione degli oneri per il sistema previsto dal decreto legge 133/2014) il rischio del mancato conseguimento di tali

- obiettivi non può che ricadere in capo all'investitore che, a fronte del mancato risultato non ha titolo a percepire l'incentivo a carico del sistema; e ciò indipendentemente dal fatto che l'eventuale conseguimento del risultato sia imputabile o meno all'impresa di stoccaggio;
- inoltre, occorre anche ricordare che le soglie di inammissibilità dell'incentivo sono già state calibrate e dimensionate anche al fine di tenere in ragionevole considerazione possibili eventi esogeni o altri fenomeni indipendenti che possano rallentare la realizzazione dell'investimento;
 - peraltro, poiché le infrastrutture incentivate possono comunque apportare un beneficio importante per il sistema, anche qualora siano messe in servizio oltre i termini previsti, si potrebbe valutare la possibilità di mantenere alcune forme minimali di garanzia anche in caso di esclusione totale del beneficio economico;
- con riferimento alle osservazioni di cui alla precedente lettera i), la deliberazione 295/2014/R/GAS trova applicazione con riferimento a tutte le capacità oggetto d'asta, indipendentemente dal fatto che siano o meno di nuova realizzazione; inoltre la deliberazione 49/2015/R/GAS ha previsto anche per l'anno termico 2015-2016 l'introduzione di disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche al fine di assicurare alle imprese di stoccaggio un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l'applicazione, alle capacità allocate tramite asta, dei corrispettivi;
 - l'assenza di flussi di ricavi nella fase di sviluppo dell'infrastruttura e la mancanza di infrastrutture già in esercizio quale garanzia rispetto al rischio di *default*, pone i potenziali nuovi operatori di stoccaggio in una condizione di oggettivo svantaggio rispetto agli operatori di stoccaggio esistenti in relazione all'accesso alle fonti di finanziamento e al costo delle medesime fonti; e che tale condizione può essere mitigata tramite il ricorso a misure asimmetriche, come previsto dal decreto legge 133/2014, in particolare in relazione alle modalità di accesso e determinazione dell'entità dell'incentivo per la realizzazione della capacità di punta di erogazione da stoccaggio.

RITENUTO CHE:

- in fase di prima applicazione e nelle more dell'individuazione, da parte del Governo, delle necessità minime infrastrutturali ai sensi del decreto legislativo 93/11, sia opportuno limitare l'applicazione del meccanismo incentivante alla realizzazione di nuovi siti di stoccaggio e al potenziamento di siti esistenti che presentino istanza entro il 30 settembre 2015, prevedendo in ogni caso l'esclusione degli investimenti la cui realizzazione sia già prevista in forza di una legge primaria e che pertanto sarebbero realizzati anche in assenza del meccanismo di incentivazione;
- sia necessario prevedere che, in sede di presentazione dell'istanza per l'accesso al meccanismo di incentivazione per la realizzazione di prestazioni di punta, l'impresa di stoccaggio rinunci ad eventuali ulteriori meccanismi di incentivazione di cui risulti titolare, al fine di evitare l'applicazione di più meccanismi di incentivazione

per la medesima infrastruttura, con un conseguente ingiustificato aggravio di oneri per i clienti finali;

- sia opportuno prevedere l'applicazione di una soglia di ammissibilità per l'accesso al meccanismo di incentivazione, determinata sulla base della *duration* del sito, che misura il numero di giorni necessari per lo svuotamento del *working gas*; in particolare, determinare la soglia tenendo conto delle prestazioni medie dei siti di stoccaggio esistenti, al fine di promuovere la realizzazione dei soli siti di stoccaggio che portino tendenzialmente ad un miglioramento della flessibilità complessiva del sistema nazionale del gas;
- sia opportuno prevedere, altresì, un valore minimo di efficienza tecnico-economica per l'accesso al meccanismo di incentivazione, basato sul rapporto tra il volume di *working gas* e il volume complessivo di *cushion gas* e *working gas*, al fine di promuovere la realizzazione di quei siti di stoccaggio che portino tendenzialmente ad un miglioramento della flessibilità del sistema nazionale del gas;
- sia opportuno prevedere che l'incentivo sia applicato alla punta di erogazione massima erogabile in modo continuativo per un periodo di quindici giorni, in modo da fornire un incentivo ad incrementare la sicurezza strategica del sistema nazionale del gas, in relazione a potenziali criticità degli approvvigionamenti;
- sia opportuno determinare l'incentivo a partire dal valore di servizi alternativi, quali le misure di interrompibilità, tenuto conto dei costi attesi di realizzazione dei nuovi siti di stoccaggio; e che sia, altresì, opportuno indicizzare il valore dell'incentivo, onde mantenerne l'efficacia nel tempo;
- sia opportuno estendere il periodo di riconoscimento dell'incentivo rispetto a quanto ipotizzato in fase di consultazione, anche al fine di evitare eccessive differenze rispetto al trattamento riconosciuto a impianti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione;
- tenuto conto di quanto sopra, sia comunque opportuno prevedere, a fronte di una quasi equivalenza in termini di valore attuale complessivo dell'incentivo riconosciuto, la possibilità per le imprese di stoccaggio di richiedere il riconoscimento di un maggiore valore annuo dell'incentivo ma per un periodo di tempo inferiore, garantendo comunque una minore onerosità per il sistema;
- sia opportuno applicare il fattore correttivo, di cui all'articolo 11, della *RTSG* ai siti di stoccaggio ammessi al meccanismo di incentivazione di cui al presente provvedimento, per un periodo pari alla durata del suddetto meccanismo di incentivazione;
- sia opportuno applicare misure asimmetriche esclusivamente ai nuovi operatori in quanto, come già detto, questi ultimi, a differenza degli operatori esistenti non godono di flussi di cassa nel periodo di realizzazione dell'investimento derivanti dall'erogazione del servizio tramite altri siti; e che sia necessario che dette misure decadano nel caso in cui vengano meno le suddette condizioni, per effetto della cessione del sito di stoccaggio a imprese esistenti o a seguito di sviluppo e/o acquisizione di altri siti di stoccaggio da parte del nuovo operatore titolare delle suddette misure asimmetriche;

- sia opportuno prevedere che le misure asimmetriche applicate ai nuovi operatori includano una differenziazione in termini di durata ed entità dell'incentivo per la realizzazione di capacità di punta, nonché in termini di accesso al fattore correttivo dei ricavi e che garantiscano una copertura rafforzata rispetto al rischio di mancato raggiungimento della *performance* effettiva richiesta in termini di *duration*; e che, in relazione alla durata, si debba tener conto dei tempi di messa a regime di un nuovo sito;
- sia necessario prevedere misure di verifica *ex post* delle prestazioni del sito, al fine di coordinare il riconoscimento dell'incentivo all'effettiva realizzazione di siti di stoccaggio con caratteristiche prestazionali tali da incrementare la resilienza e la sicurezza del sistema nazionale del gas;
- sia opportuno prevedere, comunque, una soglia di tolleranza per il rispetto della soglia di ammissibilità, al fine di tenere conto delle incertezze di previsione delle prestazioni dei siti di stoccaggio, fornendo, nel contempo, adeguati incentivi agli operatori a una migliore gestione del rischio minerario, garantendo il rispetto di valori tali da assicurare un miglioramento delle *performance* del sistema nazionale degli stoccaggi;
- sia opportuno prevedere che nel caso in cui il sito di stoccaggio non rispetti la soglia di ammissibilità, inclusiva della tolleranza di cui al precedente punto, o il termine per la messa a disposizione della capacità di stoccaggio, sia comunque garantita una clausola di salvaguardia al fine di contemperare i rischi sostenuti dalle imprese di stoccaggio e la logica di remunerazione continui comunque ad incentivare la massimizzazione del servizio offerto in termini di punta, mantenendo un trattamento asimmetrico sia in relazione alla remunerazione che alla mitigazione del rischio

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla *RTSG* nonché le seguenti definizioni:
- a) ***duration*** è il tempo, espresso in giorni, necessario ad erogare un quantitativo di gas pari all'80% del *working gas* operativo, tenuto conto delle curve di erogazione teoriche e della variazione della prestazione di erogazione in funzione del livello di svuotamento del giacimento;
 - b) ***RS_{incentiviPE}*** è la quota di ricavo riconducibile agli incentivi di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, espressa in euro.
 - c) ***efficienza dello stoccaggio*** è il rapporto tra il *working gas* e la somma di *working gas* e *cushion gas*;
 - d) ***impresa di stoccaggio esistente*** è l'impresa di stoccaggio che offre capacità di stoccaggio nell'anno termico dello stoccaggio 2015-2016;

- e) **nuovo operatore** è l'impresa di stoccaggio che non offre capacità di stoccaggio nell'anno termico dello stoccaggio 2015-2016 e che renderà disponibile negli anni termici successivi capacità di stoccaggio attraverso la realizzazione di nuovi siti;
- f) **misure asimmetriche** sono le disposizioni specifiche previste per i nuovi operatori ai sensi dei commi 5.1, 5.5, 5.8, 5.9 e 7.2 del presente provvedimento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina il meccanismo di incentivazione di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legge 133/2014.
- 2.2 Il presente provvedimento si applica alla capacità di punta di erogazione addizionale rispetto a quella offerta in conferimento nell'anno termico dello stoccaggio 2015-2016.
- 2.3 Sono esclusi gli investimenti la cui realizzazione avvenga in attuazione di atti aventi forza di legge, tra cui quelli realizzati ai sensi del decreto legislativo n. 130/10.

Articolo 3

Presentazione dell'istanza

- 3.1 I soggetti che intendono accedere al meccanismo di incentivazione di cui al presente provvedimento devono inviare all'Autorità, entro il 30 settembre 2015, apposita istanza di adesione contenente:
 - a) descrizione delle caratteristiche di prestazioni del sito di stoccaggio, con particolare riferimento al *cushion gas*, allo *pseudo working gas*, al *working gas*, alla capacità di punta di erogazione e di iniezione, alla *duration* del sito e al profilo di erogazione a regime in funzione dello svaso complessivo, e alla capacità massima di punta di erogazione che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - b) una stima della spesa necessaria per la realizzazione del sito di stoccaggio e dei costi operativi derivanti dall'esercizio;
 - c) una stima delle tempistiche di realizzazione del sito di stoccaggio e della messa a disposizione della relativa capacità agli utenti del sistema;
 - d) l'evidenza del completamento dell'*iter* autorizzativo, con indicazione degli estremi del provvedimento di conferimento della titolarità della concessione di stoccaggio, e del relativo piano di lavori approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 3.2 Nel caso di potenziamenti di siti esistenti, l'impresa di stoccaggio, nell'istanza di cui al precedente comma 3.1, deve:

- a) indicare, con riferimento al sito di stoccaggio oggetto di potenziamento, la capacità massima di punta di erogazione che l'impresa si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni per l'anno termico 2015-2016, e il valore della suddetta capacità massima che l'impresa sarà in grado di rendere disponibile in seguito al completamento del programma di investimenti;
 - b) presentare una dichiarazione di rinuncia irrevocabile ad ulteriori meccanismi di incentivazione di cui eventualmente risulti titolare, con riferimento al sito di stoccaggio oggetto di potenziamento.
- 3.3 L'Autorità si pronuncia, in merito all'esito dell'istanza di adesione di cui al comma 3.1, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della stessa. Tale termine decorre dalla ricezione della completa documentazione di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.

Articolo 4

Soglie per l'ammissibilità

- 4.1 Ai fini dell'ammissione al meccanismo di incentivazione, il sito di stoccaggio deve rispettare i seguenti requisiti minimi:
- a) la *duration* in fase di erogazione deve essere inferiore o uguale a 70 giorni;
 - b) la capacità oggetto del meccanismo di incentivazione, in sede di prima applicazione, deve essere resa disponibile agli utenti entro l'anno termico dello stoccaggio 2021-2022;
 - c) l'efficienza dello stoccaggio deve essere superiore al 50%.

Articolo 5

Meccanismi di incentivazione

- 5.1 La quota di ricavo $RS_{incentiviPE}$ riconducibile agli incentivi di cui al presente provvedimento è determinata secondo la seguente formula:

$$RS_{incentiviPE} = INC \cdot PE_{15}$$

dove:

- PE_{15} , espressa in Smc/g, è la capacità incentivata, ovvero la capacità massima che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni, con riferimento allo specifico sito di stoccaggio, come risultante dalle procedure di verifica delle prestazioni di cui al successivo Articolo 6; detta capacità deve essere disponibile per tutto il periodo di incentivazione di cui ai commi 5.4 e 5.5;
- INC è il valore dell'incentivo pari a:
 - 0,5 nel caso di siti di stoccaggio realizzati e gestiti da imprese di stoccaggio esistenti;

- 0,7 nel caso di siti di stoccaggio realizzati e gestiti da un nuovo operatore.
- 5.2 Il valore dell'incentivo *INC* è aggiornato annualmente, a partire dall'anno termico dello stoccaggio 2017-2018, per tener conto della variazione annua del deflatore degli investimenti fissi lordi, pubblicato dall'Istat.
- 5.3 Nel caso di potenziamento di siti esistenti la capacità incentivata PE_{15} di cui al precedente comma 5.1 è pari alla differenza tra:
 - a) la capacità massima di punta di erogazione che l'impresa si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni per l'anno termico dello stoccaggio 2015-2016;
 - b) la capacità massima di punta di erogazione che l'impresa si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni a seguito del potenziamento del sito, come risultante dalle procedure di verifica delle prestazioni di cui al successivo Articolo 7.
- 5.4 L'incentivo di cui al comma 5.1 è riconosciuto per un periodo pari a 12 anni nel caso di siti di stoccaggio realizzati e gestiti da imprese di stoccaggio esistenti.
- 5.5 L'incentivo di cui al comma 5.1 è riconosciuto per un periodo pari a 15 anni nel caso di siti di stoccaggio realizzati e gestiti da un nuovo operatore per tutto il periodo.
- 5.6 La quota di ricavo $RS_{incentiviPE}$ è inclusa nel calcolo del ricavo di riferimento del servizio di stoccaggio *RS*.
- 5.7 Ai siti di stoccaggio ammessi al meccanismo di incentivazione di cui alla presente deliberazione si applica il fattore correttivo di cui all'Articolo 11 della *RTSG* per un periodo pari alla durata definita dai precedenti commi 5.4 e 5.5.
- 5.8 Ai fini del calcolo del fattore correttivo di cui all'Articolo 11 della *RTSG* relativo ai siti realizzati dai nuovi operatori di stoccaggio, si applica un valore di α pari a 1.
- 5.9 In sede di presentazione dell'istanza di cui all'Articolo 3, i soggetti che intendono accedere al meccanismo di incentivazione di cui al presente provvedimento possono richiedere che le durate di cui ai commi 5.4 e 5.5, limitatamente all'incentivo riconosciuto *INC*, siano ridotte a 8 anni a fronte di un valore del medesimo *INC* pari a:
 - a) 0,65 nel caso di siti di stoccaggio realizzati e gestiti da imprese di stoccaggio esistenti;
 - b) 1,10 nel caso di siti di stoccaggio realizzati e gestiti da un nuovo operatore.
- 5.10 La richiesta di riduzione della durata di cui al precedente comma non produce effetti in relazione alla durata del fattore correttivo di cui al comma 5.7.

Articolo 6

Modalità di verifica delle prestazioni effettive

- 6.1 La verifica delle prestazioni effettive del sito di stoccaggio è effettuata compatibilmente con le tempistiche di messa a regime del giacimento e comunque, di norma, entro tre anni dall'entrata in esercizio.
- 6.2 Al fine di consentire la verifica delle prestazioni effettive del sito, l'impresa di stoccaggio, avvalendosi anche di simulazioni numeriche dei modelli dinamici di giacimento, invia all'Autorità la documentazione attestante:
 - a) il valore della *duration* del sito di stoccaggio;
 - b) il valore della capacità massima di punta di erogazione che l'impresa si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - c) i quantitativi di gas relativi a *cushion gas*, allo *pseudo working gas* e al *working gas*.
- 6.3 L'Autorità procede alla verifica delle prestazioni del sito sulla base della documentazione inviata e con specifico provvedimento definisce l'entità dell'incentivo.
- 6.4 Ai fini della verifica delle prestazioni del sito di stoccaggio l'Autorità si avvale di una commissione indipendente di esperti, con oneri a carico dell'impresa di stoccaggio.
- 6.5 L'Autorità si riserva in ogni caso di verificare *in situ* le prestazioni effettivamente conseguibili dal sito di stoccaggio.

Articolo 7

Disposizioni in caso di mancato rispetto della soglia di ammissibilità

- 7.1 Qualora, in seguito alla verifica delle prestazioni di cui al precedente Articolo 7, risultasse un valore di *duration* superiore a 77 giorni, nel caso di imprese di stoccaggio esistenti:
 - a) il valore di *INC* è ridotto a 0,05;
 - b) non è riconosciuto il fattore correttivo dei ricavi di cui all'Articolo 11 della *RTSG*.
- 7.2 Qualora, in seguito alla verifica delle prestazioni di cui al precedente Articolo 7, risultasse un valore di *duration* superiore a 77 giorni nel caso di nuovi operatori:
 - a) il valore di *INC* è ridotto a 0,25;
 - b) ai fini del calcolo del fattore correttivo dei ricavi di cui all'Articolo 11 della *RTSG*, il valore dei ricavi riconosciuti RS_i è determinato utilizzando il valore minimo tra il 5,4% e il tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto per il servizio di stoccaggio.
- 7.3 Nel caso in cui il fattore correttivo sia già spettante ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11 della *RTSG*, il fattore correttivo è applicato anche nel caso in cui il valore di *duration* sia superiore a 77 giorni.

Articolo 8

Disposizioni in caso di ritardo nella realizzazione del sito di stoccaggio

- 8.1 Nel caso in cui il sito di stoccaggio non renda disponibile capacità di stoccaggio per il conferimento agli utenti entro l'anno termico dello stoccaggio 2021-2022, si applicano le medesime disposizioni di cui all'Articolo 7 del presente provvedimento.

Articolo 9

Disposizioni in materia di misure asimmetriche

- 9.1 Il diritto di applicazione delle misure asimmetriche decade nel caso in cui:
- a) il sito di stoccaggio sia ceduto in proprietà e/o in gestione ad un'impresa di stoccaggio esistente;
 - b) il nuovo operatore acquisisca in proprietà e/o in gestione ulteriori siti di stoccaggio rispetto a quello incentivato ai sensi del presente provvedimento.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni